

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

SCOPO DEL DOCUMENTO

Con il presente documento si intende disciplinare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di condotte scorrette o di sospetti atti illeciti, al fine di contrastare ogni forma di illecito o condotta non etica. Questo documento regola tutte le fasi del processo, garantendo la riservatezza del segnalante (e del segnalato) e la sua incolumità da possibili azioni ritorsive e/o discriminatorie conseguenti alla segnalazione medesima.

DEFINIZIONI (Art. 2 D.lgs. 24/2023)

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al primo punto);

- sono diversi dai soggetti di cui al punto 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al punto 1).

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (Art. 3 D.lgs 23/2023)

3

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, ovvero, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

COSA SEGNALARE

Per il “segnalatore” che lavora nel settore privato, in un’azienda con almeno 50 dipendenti o, anche se con organico inferiore, che opera nei settori bancario, del credito, dell’investimento, dell’assicurazione e della riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento può segnalare:

- **la violazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, se l’azienda lo ha implementato;**
- **la violazione del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento.**

Tra le violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento (rilevanti sia per il settore pubblico che per quello privato) rientrano:

- illeciti in materia di appalti, servizi, sicurezza dei trasporti, degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, servizi, prodotti e mercati finanziari, protezione dei consumatori, tutela dell’ambiente e dei dati personali;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’unione europea (frodi, attività illegali);
- gli atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
- la violazione delle norme dell’unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato, atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

- Contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un suo interesse personale che attengono al rapporto lavorativo;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali.

Si ricorda che, in ogni caso, permangono i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di “informazioni classificate”, ossia quelle per le quali è previsto un obbligo giuridico di segretezza.

Ad esempio non possono essere segnalate informazioni coperte dal segreto professionale medico e forense, nonché quelle concernenti le deliberazioni degli organi giurisdizionali.

COME SEGNALARE

La segnalazione può avvenire utilizzando i seguenti canali di segnalazione:

1. **Attraverso il canale di segnalazione interno adottato dall'azienda presente sul sito web aziendale**

<https://golden-car.it/>

Tuttavia, nei seguenti casi:

- quando l'ente non ha adottato il canale di segnalazione interna o, pur avendolo adottato, non risulta attivo o non è conforme alla legge (ad esempio perché non garantisce la tua riservatezza);
- quando ha già segnalato l'illecito tramite il canale interno ma non hai ricevuto nessun riscontro;
- quando ha fondato motivo di ritenere che se segnala l'illecito attraverso il canale interno nessuno darebbe riscontro e/o vi sarebbe il rischio di una ritorsione nei suoi confronti; quando ha fondato motivo di ritenere che l'illecito che vuole segnalare possa costituire un pericolo imminente per l'interesse pubblico;

può:

2. **Utilizzare il canale di segnalazione esterna predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C)** raggiungibile al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

3. **Denunciare il fatto illecito all'autorità giudiziaria o contabile.**

4. **Divulgare pubblicamente** il fatto illecito (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone). Si ricorda che, in caso di divulgazione pubblica, per aver diritto alla protezione garantita dalla normativa sul whistleblowing deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- deve aver previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza aver ricevuto riscontro;

- ha fondato motivo di ritenere che la violazione che intende segnalare costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito (ad esempio perchè ha fondato timore che le prove possano essere distrutte od occultate e/o che il destinatario della segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione).

Nella segnalazione devono risultare chiari:

- le generalità del segnalante (salvo che lei non decida di rimanere anonimo);
- la tipologia di rapporto giuridico con la società;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
-

COSA DEVE ASPETTARSI DOPO LA SEGNALAZIONE

L'Ufficio Whistleblowing Le invierà un avviso di ricevimento della sua segnalazione entro 7 giorni dalla data in cui l'ha presentata; potrà essere richiesto di integrare la segnalazione con informazioni o documenti. Entro 3 mesi dalla segnalazione (termine aumentato sino a 6 mesi in caso di giustificato motivo), riceverà un riscontro sull'esito finale della segnalazione.

7

DIRITTI DEL SEGNALANTE

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: La sua identità non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni. La riservatezza è estesa anche all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella sua segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

DIRITTO A NON SUBIRE RITORSIONI IN CONSEGUENZA DIRETTA DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA: sono ritorsioni i seguenti comportamenti:

Il licenziamento, l'adozione di provvedimenti disciplinari, la sospensione dal lavoro e/o dalla retribuzione, il demansionamento, il trasferimento lavorativo, la modifica dell'orario, le referenze negative, la mancata promozione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine, la perdita di opportunità economiche, il discredito nei tuoi confronti attraverso contenuti pubblicati anche sui social media, la

conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, l'annullamento di una licenza o di un permesso;

La tutela contro le ritorsioni è estesa anche a:

- chi l'ha aiutata nel processo di segnalazione
- le persone del suo medesimo contesto lavorativo e che siano a lei legate da uno stabile legame affettivo o siano suoi parenti entro il quarto grado
- i colleghi di lavoro con cui ha un rapporto abituale
- gli enti di sua proprietà o per cui lavora o che operano nel suo medesimo contesto lavorativo.

NON PUÒ ESSERE PUNITO: se, al momento della segnalazione è costretto a rivelare, in quanto necessarie a ricostruire il fatto illecito segnalato, informazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello professionale forense e medico), relative alla tutela del diritto d'autore od alla protezione dei dati personali.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle attività di accertamento effettuate, l'Ufficio Whistleblowing è tenuto a documentare le segnalazioni ricevute nel Registro delle Segnalazioni, istituito in formato elettronico e protetto da credenziali di autenticazione, accessibile al solo Ufficio sopra menzionato.

Le segnalazioni, e la documentazione correlata, sono conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dopo la comunicazione dell'esito dell'accertamento, decorsi i quali saranno cancellati.

La presente procedura è pubblicata sul sito web aziendale <https://golden-car.it/>